



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA

Alessandria, 25 marzo 2018

A tutte le Colleghe e i Colleghi

OBBLIGHI DI FORMAZIONE CONTINUA

Care Colleghe e Cari Colleghi,

richiamiamo la Vostra attenzione sulle **importanti e pregiudizievoli conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di aggiornamento e formazione continua.**

Come sapete, il dovere di aggiornamento professionale e di formazione imposto dall'art. 11 della nuova Legge professionale e dall'art. 15 del Codice deontologico, si lega strettamente al dovere dell'avvocato di curare in modo continuo e costante la propria competenza professionale, nell'ottica di garantire la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione, nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della Giustizia.

Nell'ottica del legislatore forense tale dovere ha una valenza così fondamentale che la sua violazione, non solo integra una **fatti-specie rilevante in sede disciplinare**, ma determina anche gravi conseguenze dal punto di vista dell'esercizio della professione.

Il D.M. 47/2016 – che inviamo unitamente alla presente –, dando attuazione alla previsione dell'art. 21 della L. 247/2012, subordina infatti il mantenimento dell'iscrizione all'Albo all'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione.

Il rispetto degli obblighi formativi (art. 2, II co. lett. e) costituisce quindi uno degli elementi fondamentali su cui si fonderà, a partire dal prossimo anno, l'accertamento posto in capo agli Ordini professionali e che potrà comportare, nel caso di suo mancato rispetto, la **pesante conseguenza della cancellazione dall'Albo degli Avvocati**, qualora l'interessato non riesca a dimostrare la sussistenza di giustificati motivi oggettivi e soggettivi.

Una volta cancellato dall'Albo, l'avvocato non potrà esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi 12 mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta definitiva.

Vi invitiamo pertanto a verificare le Vostre rispettive situazioni relative ai crediti formativi e a curare il rispetto degli obblighi di aggiornamento, trasmettendo alla Segreteria dell'Ordine gli attestati dei corsi eventualmente acquisiti per conto proprio.

Il Consiglio dell'Ordine resta a Vostra disposizione per fornire i chiarimenti e l'assistenza necessaria alla verifica della situazione del triennio formativo in corso.

Cordiali saluti.

Il Presidente
(*Avv. Paolo Ponzio*)

